

**I FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO 2018 DOPO I
RINNOVI CONTRATTUALI: analisi dei vincoli
legislativi e di bilancio e le previsioni del CCNL/
2018**

Montecatini, 29/30 giugno 2018

Relatore

dott. Lorenzo Piscione

Funzionario Ep presso l'Università degli Studi di Catania
– Sindacalizzato FGU Gilda UNAMS

Programma:

- Le novità introdotte dal CCNL 2018 e dal D.Lgs. 75/2017
- I vincoli derivanti dalle nuove norme di finanza pubblica
- La costituzione dei fondi e la contrattazione integrativa
- La gestione in bilancio delle spese di personale con l'armonizzazione contabile
- Gli ultimi orientamenti della magistratura contabile

Le risorse decentrate ed il
salario accessorio: breve
premessa

RISORSE DECENTRATE E RELAZIONI SINDACALI

La quantificazione delle risorse non spetta alla contrattazione decentrata

E' un obbligo a carico delle singole Università che vi provvedono in modo autonomo e responsabile nel rispetto dei vincoli legislativi e contrattuali

Gli importi devono essere inseriti in bilancio ed erogati nel rispetto dei principi contabili

E' giustificata la pretesa del sindacato di essere correttamente informato sulle modalità di determinazione delle singole voci di finanziamento

Le diverse tipologie di fondi

Nel caso delle Università i fondi utili ad erogare il salario accessorio sono normalmente tre:

1. Fondo Storico/Fondo risorse decentrate (previsto dai CC.CC.N.L.: oggi artt. 63/64 CCNL/2018 – in passato ex art. 42 CCNL 1997, ex art 67 CCNL 98/01 ed ex art. 87 CCNL 06/08);

2. Fondo Lavoro straordinario (previsto dai CC.CC.N.L. ex art. 86 CCNL 06/08 e 66 CCNL 98/00);

3. Fondo EP (oggi artt. 65/66 CCNL/2018 ed ex art. 68 CCNL 98/01).

Risorse stabili e variabili

L'art. 63 e seguenti del CCNL 2018 individuano le fonti di finanziamento del fondo per il salario accessorio distinguendo, **per la prima volta nelle Università**, le risorse decentrate in stabili e variabili

Risorse stabili

Le risorse stabili sono quelle **acquisite definitivamente** al/ ai fondi e possono finanziare qualunque istituto di salario accessorio previsto dal CCNL o dalla legge. **Tali risorse subiscono come unico limite di consistenza ed utilizzo i vincoli imposti dalla finanzia pubblica (oggi d.lgs. 75/2017 e precedenti)**

Le principali fonti di finanziamento delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CC.CC.NN.L.A tal fine, gli Atenei possono incrementare, ai sensi degli artt. 63 e 64, autonomamente le risorse stabili in caso di:

- retribuzione Individuale d'Anzianità dei cessati degli anni precedenti;
- incremento della dotazione organica;
- riduzione definitiva del fondo per le prestazioni straordinarie;
- delle risorse corrispondenti ai differenziali retributivi tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento in quest'ultima, dei cessati dal servizio dell'anno precedente;
- 0,1% monte salari 2015;
- Ulteriori previsioni dei CCCCNNL precedenti.

Ex Comparto Università: risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche	
Unico importo consolidato previsto dall'art. 42 del CCNL 1997	xxx
Incrementi contrattuali successivi: CCNL 98/01 art. 67 com. 3 lett.	xxx
CCNL 00/01 art. 4) com. 1 e 2 (in quota parte dei fondi b,c,d ed EP);	xxx
CCNL 02/05 art. 41 com. 1 (in quota parte dei fondi b,c,d ed EP);	xxx
CCNL 04/05; CCNL 06/09	xxx
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
RIA personale cessato (già previsto CCNL 02/05 art. 41 com. 2)	xxx
Incr. Dotaz. Org. e relativa copertura (già previsto dal CCNL 06/09 art. 87) u.c.)	xxx
Differenziali di posizioni economiche cessati anno precedente (già previsto dal CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.)	xxx
Incremento per riduzione stabile straordinario	xxx
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	xxxxxxxx

Le risorse variabili hanno valenza annuale e non possono finanziare gli istituti di carattere fisso (ad es. PEO ed IMA).

Le risorse variabili:

- Sono finanziate di anno in anno dall'Ateneo sulla base di una valutazione sulle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei CCNL previste **già al momento della approvazione del bilancio prev. (n.b. il nuovo CCNL ha eliminato l'informazione sui fondi in bilancio)**;
- Non possono essere stanziare, in caso di violazione del pareggio di bilancio e dei vincoli alla spesa degli emolumenti al personale;
- Se non utilizzate nell'anno (risparmiate), costituiscono economie di bilancio e non possono essere riportate ad incremento del fondo dell'anno successivo **(posizione corte dei Conti)**;
- sono soggette, tranne esplicite esclusioni, ai vincoli di riduzione di spesa.

Per le Università le principali fonti di implementazione delle risorse variabili previsti dal C.C.N.L./2018 sono:

- a) le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche per attività in conto terzi;
- b) la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- c) le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- d) gli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente;
- e) i risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno precedente, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 16/10/2008;
- f) le risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B, C e D per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari.



Ex comparto Università - Risorse variabili	
Poste variabili sottoposte ai vincoli di finanza pubblica	
Attivazione nuovi servizi o riorgan. ()	xxx
Integrazione I,55% ()	Xxx
Risparmi differenziali (come per la parte relativa agli incrementi infra-annuali)	xxx
Poste variabili non sottoposte ai vincoli di finanza pubblica	
Risorse derivanti da apposite previsione di legge...ad esempio le quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.lgs 163/06 e recenti interventi)	xxx
Entrate conto t.zi e Sponsorizzazioni ()	xxx
Risparmi da straordinario ()	xxx
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	xxx
Risparmi di gestione previa certificazione Rev. dei Conti	xxx
Totale risorse variabili	xxxxxxx




2018 - CONSISTENZA Art. 63 CCNL 2018 - Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D			
CCNL 1997 ex art. 42	Quota consolidata	€ 1.500.000,00	774.685,35 €
CCNL 98/01 art. 67 com.3 lett.	Max 1,55 M.S. 1997 (1,00%)	€ 449.121,25	449.121,25
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati al 31/12/2009	€ 942.550,38	942.550,38
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati al 31/12/2015	€ 450.000,00	450.000,00
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati anni 2016/17	€ 135.000,00	135.000,00
CCNL 06/09 art. 87) u.c.			150.000,00
CCNL 00/01 art. 4) com. 1	0,10% M.S. 1999	€ 49.476,57	49.476,57
CCNL 00/01 art. 4) com. 2	0,33 % M.S. 1999 - 2/3	€ 163.272,68	108.848,46
CCNL 02/05 art. 41 com. 1	0,51% M.S. 2001 - 2/3	€ 282.009,64	188.006,43
CCNL 02/05 art. 41 com. 2	c) Risparmi RIA cessati quota consolidata al 31/12/2009	€ 850.000,00	850.000,00
	c) Risparmi RIA cessati quota anno 2015	€ 225.000,00	225.000,00
	c) Risparmi RIA cessati quota anno 2016/17	€ 85.000,00	85.000,00
	c) Risparmi RIA cessati quota anno 2018	€ 10.000,00	10.000,00
CCNL 04/05	d) 0,5% M.S. 2003 - 2/3	€ 262.230,04	174.820,03
CCNL 06/09	e) 0,5% MS 2005 2/3	€ 276.248,27	184.165,51
CCNL 2018	f) 0,1 MS 2015 (con destinazione vincolata alle PEO)	€ 48.000,00	48.000,00
al lordo degli oneri a carico amministrazione			4.049.988,62
decurtazione legge 122/10 art. 9, comma 2-bis			385.000,00
decurtazione - art. 67 l. 133/08 : 10% fondo 2004			123.646,66
			3.541.341,96
			€ 2.636.341,96
2018 - CONSISTENZA Art. 65 CCNL 2018 - Fondo risorse decentrate per le categorie EP			
			€ 905.000,00
CCNL 98/01 art. 70) c. 2 lett. C)		€ 278.651.000	143.911,23
CCNL 98/01 art. 70) c. 2 lett. C)	Max 0,45 M.S. 1997		202.104,56
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati al 31/12/2015	??	
CCNL 2018	b) Differenziale Cessati anni 2016/17	€ 35.000,00	35.000,00
CCNL 00/01 art. 4) com. 2	0,33 % M.S.1999 - 1/3	€ 163.272,68	54.424,23
CCNL 02/05 art. 41 com. 1	0,51% M.S. 2001 - 1/3	€ 282.009,64	94.003,21
CCNL 04/05	0,5% M.S. 2003 - 1/3	€ 262.230,04	87.410,01
CCNL 06/09	e) 0,5% MS 2005 1/3	€ 276.248,27	92.082,76
	c) Risparmi RIA cessati quota anno 2015	??	
	c) Risparmi RIA cessati quota anno 2016/17	??	
CCNL 2018	f) Risparmi RIA 2016/18	€ 20.000,00	20.000,00
CCNL 2018	g) 0,1 MS 2015 (con destinazione vincolata alle PEO)	€ 1.900,00	1.900,00
al lordo degli oneri a carico amministrazione			730.836,00
decurtazione legge 122/10 art. 9, comma 2-bis			100.000,00
decurtazione art. 67, l. 133/08: 10% fondo 2004			31.290,41
			599.545,59
			€ 544.545,59
			- 55.000,00 €
Monte salari:			4.140.887,56
			3.180.887,56
	1997 €	44.912.124,86	
	1999 €	49.476.570,93	
	2001 €	55.296.007,27	
	2003 €	52.446.007,60	
	2005 €	55.249.654,10	
	2015 (B, C, D) €	48.000.000,00	
	2015 (EP) €	1.900.000,00	

2018 - CONSISTENZA Art. 63 CCNL 2018 - Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D			
CCNL 1997 ex art. 42	Quota consolidata	€ 1.500.000,00	774.685,35 €
CCNL 98/01 art. 67 com.3 lett.	Max 1,55 M.S. 1997 (1,00%)	€ 449.121,25	449.121,25
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati al 31/12/2009	€ 942.550,38	942.550,38
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati al 31/12/2015	€ 450.000,00	450.000,00
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati anni 2016/17	€ 135.000,00	135.000,00
CCNL 06/09 art. 87) u.c.			150.000,00
CCNL 00/01 art. 4) com. 1	0,10% M.S. 1999	€ 49.476,57	49.476,57
CCNL 00/01 art. 4) com. 2	0,33% M.S. 1999 - 2/3	€ 163.272,68	108.848,46
CCNL 02/05 art. 41 com. 1	0,51% M.S. 2001 - 2/3	€ 282.009,64	188.008,43
	c) Risparmi RIA cessati quota consolidata al 31/12/2009	€ 850.000,00	850.000,00
CCNL 02/05 art. 41 com. 2	a) Risparmi RIA cessati quota anno 2015	€ 225.000,00	225.000,00
	a) Risparmi RIA cessati quota anno 2015/17	€ 85.000,00	85.000,00
	a) Risparmi RIA cessati quota anno 2018	€ 10.000,00	10.000,00
			225.000,00
CCNL 04/05	d) 0,5% M.S. 2003 - 2/3	€ 262.230,04	174.820,03
CCNL 06/09	e) 0,5% MS 2005 2/3	€ 276.248,27	184.165,51
CCNL 2018	f) 0,1 MS 2015 (con destinazione vincolata alle PEO)	€ 48.000,00	48.000,00
	al lordo degli oneri a carico amministrazione	4.049.988,62	10.000,00
	decurtazione legge 122/10 art. 9, comma 2-bis	385.000,00	905.000,00
	decurtazione - art. 67 l. 133/08 - 10% fondo 2004	123.646,88	Fondo 2018
		3.641.341,96	2.636.341,96
			905.000,00
2018 - CONSISTENZA Art. 65 CCNL 2018 - Fondo risorse decentrate per le categorie EP			
CCNL 98/01 art. 70) c. 2 lett. C)		€ 278.651,000	143.911,23
CCNL 98/01 art. 70) c. 2 lett. C)	Max 0,45 M.S. 1997		202.104,58
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c.	b) Differenziale Cessati al 31/12/2015	??	
CCNL 2018	b) Differenziale Cessati anni 2016/17	€ 35.000,00	35.000,00
CCNL 00/01 art. 4) com. 2	0,33% M.S.1999 - 1/3	€ 163.272,68	54.424,23
CCNL 02/05 art. 41 com. 1	0,51% M.S. 2001 - 1/3	€ 282.009,64	94.003,21
CCNL 04/05	0,5% M.S. 2003 - 1/3	€ 262.230,04	87.410,01
CCNL 06/09	e) 0,5% MS 2005 1/3	€ 276.248,27	92.082,78
	a) Risparmi RIA cessati quota anno 2015	??	
	a) Risparmi RIA cessati quota anno 2016/17	??	
CCNL 2018	f) Risparmi RIA 2016/18	€ 20.000,00	20.000,00
CCNL 2018	g) 0,1 MS 2015 (con destinazione vincolata alle PEO)	€ 1.900,00	35.000,00
	al lordo degli oneri a carico amministrazione	730.838,00	20.000,00
	decurtazione legge 122/10 art. 9, comma 2-bis	100.000,00	55.000,00
	decurtazione art. 67 l. 133/08: 10% fondo 2004	31.290,41	Fondo 2018
		699.546,69	544.545,59
			55.000,00 €
Monte salari:		4.140.887,56	3.180.887,56
1997	€	44.912.124,86	
1999	€	49.476.570,93	
2001	€	55.296.007,27	
2003	€	52.446.007,60	
2005	€	55.249.654,10	
2015 (B,C,D)	€	48.000.000,00	
2015 (EP)	€	1.900.000,00	


Le risorse destinate alla contrattazione integrativa



Risorse storiche e stabili,
secondo le regole del CCNL



Risorse "condizionate" collegate a
maggiori entrate o a risparmi;




Risorse Variabili "meramente
eventuali" collegate a specifiche
esigenze e a investimenti
organizzativi;



Risorse derivanti da art.63 C/terzi
e sponsorizzazioni (risorse dal
mercato)

I vincoli della contrattazione integrativa



I vincoli della contrattazione integrativa



I VINCOLI SULLE RISORSE

Art 40, c.3 D.lgs. n.165/2001:

le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i **vincoli nazionali** (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i **vincoli del proprio bilancio**

I vincoli della contrattazione integrativa



I VINCOLI SULLE RISORSE

Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001:

l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con **distinta indicazione dei mezzi di copertura**

I vincoli al Fondo Risorse Decentrate:

Legislativi: inerenti la consistenza e le decurtazioni obbligatorie;

Bilancio/contabili necessari per una regolare procedura di erogazione del salario accessorio.

I vincoli legislativi al Fondo Risorse Decentrate

L'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e **risultava essere, pertanto, la norma disciplinante il limite del Fondo da applicare fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

decurtazione art. 67, l. 133/08



In particolare, l'art. 23 del D.lgs n. 75/2017 dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che, a decorrere dalla medesima data, l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 viene abrogato.

Inoltre, **il quarto comma dell'art. 23**, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 634) ha introdotto l'art. 4-bis. Tale disposizione stabilisce che il comma 4, inizialmente previsto solo per Enti locali, sempre in via sperimentale, si applica anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012.



Con il medesimo decreto ministeriale dovrà essere individuata la percentuale di cui al comma 4. **Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, **potrà essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma.**

Specifico richiamo nel CCNL/2018

**I vincoli contabili al Fondo Risorse per il salario
accessorio**

**Regole di contabilizzazione ed erogazione del
fondo (secondo i correnti principi contabili)**

Le regole di contabilizzazione ed erogazione del fondo devono rispettare il principio contabile applicato 4.2.

Il principio contabile 4.2 stabilisce le regole per impegnare la spesa di personale secondo la c.d. **competenza potenziata**:

- La spesa per i trattamenti fissi e continuativi, è impegnata nell'esercizio di riferimento, all'inizio ed automaticamente;
- La spesa per i rinnovi contrattuali compresa degli oneri riflessi a carico dell'ente e degli arretrati, è impegnata nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale;
- la spesa per il trattamento accessorio è interamente stanziata nell'esercizio di competenza, destinando la quota da liquidare nell'esercizio successivo a copertura del relativo impegno da imputarsi all'esercizio successivo.

inoltre

Con specifico riguardo alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che:

- La corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali (C. Conti Veneto 263/2016)
- Solo nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse decentrate potranno essere impegnate e liquidate

... vediamole nel dettaglio

Le tre fasi della gestione delle risorse decentrate

1. individuazione a bilancio delle risorse in particolare delle risorse variabili (art. 15 cc 2 e 5 CCNL 1999) che per il loro carattere occasionale non si consolidano nel fondo e, pertanto, costituiscono ogni anno nuovi e maggiori oneri per l'ente (a differenza delle risorse stabili);

2. adozione dell'atto di costituzione del fondo attribuisce il vincolo contabile alle risorse decentrate e svolge una funzione ricognitiva perché quantifica l'ammontare di ciascun fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti secondo Corte dei Conti Veneto 263/2016 la costituzione del fondo è atto: formale; Unilaterale dell'ente; di competenza dirigenziale (il principio contabile parla di «delibera»); sottoposto alla certificazione dei Revisori

3. Sottoscrizione del contratto decentrato annuale costituisce il momento in cui l'obbligazione si perfeziona e le risorse possono essere impegnate e spese. Il contratto individua le modalità di ripartizione del Fondo ed i relativi criteri.

Vediamo dei casi concreti.

Le situazioni in cui l'ente si può trovare, rispetto alle fasi di gestione del fondo e l'applicazione del principio contabile. Si possono ipotizzare tre diverse situazioni così come individuati dalla Corte dei Conti Veneto 263/2016 che richiama e fissa alcuni importanti principi interpretativi

1. nell'anno di competenza l'ente costituisce il fondo e viene sottoscritto il contratto decentrato. Con la sottoscrizione del contratto si perfeziona l'obbligazione e l'ente può impegnare il fondo (e pagare) secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). In questo caso, gli impegni sono imputati:

- all'anno in corso (per le obbligazioni da liquidare nell'esercizio)
- all'anno successivo (es. Produttività) - La quota «rinviata» viene garantita dallo stanziamento di pari importo collocato nel Bilancio dell'anno di costituzione del fondo.

Le situazioni in cui l'ente può trovarsi

2. Nell'anno di competenza non viene costituito il fondo (e in conseguenza non viene sottoscritto il contratto) senza l'atto di costituzione non si produce il vincolo contabile sul fondo: tutte le risorse decentrate costituiscono economie di bilancio ma

- la quota stabile, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa l'anno successivo (come risorsa variabile)
- le risorse variabili (che comprendono anche le somme «riportate a nuovo»), restano definitivamente acquisite al bilancio come vere e proprie economie di spesa e non sono più destinabili al trattamento accessorio (C. Conti Veneto 263/2016)

Le situazioni in cui l'Ateneo può trovarsi.....

3. Nell'anno di competenza viene costituito il fondo, ma non è sottoscritto il contratto decentrato. In tal caso, con la formale costituzione del fondo le risorse decentrate sono definitivamente vincolate, ma senza il contratto l'obbligazione non si perfeziona e l'impegno non può essere assunto. Pertanto, le risorse del fondo - sia per la quota stabile che per quella variabile - confluiscono nell'avanzo vincolato in attesa della formale sottoscrizione del contratto decentrato nell'esercizio successivo ...

Dunque.....

Il principio contabile ammette che il contratto decentrato venga sottoscritto nell'anno successivo a quello di riferimento d'altra parte, la mancata sottoscrizione del contratto decentrato non dipende esclusivamente dalla volontà degli enti.

Secondo la RGS

- è possibile formalizzare la costituzione del fondo addirittura oltre la scadenza di compilazione del conto annuale, dunque, abbondantemente nell'anno successivo a quello di riferimento (in tal caso è ammessa la rettifica del conto)
- nell'ipotesi di mancata contrattazione, le risorse variabili «ancora da contrattare» incrementano una tantum le risorse del fondo dell'anno successivo e, dunque, non vanno perse (istruzioni tabella 15 conto annuale 2016 - anno 2015)

invece

la Corte dei Conti non ammette la contrattazione tardiva in quanto il contratto concluso dopo la scadenza del periodo di riferimento è illecito

Infatti, secondo la Corte sussistono forti dubbi sulla liceità della contrattazione tardiva perché consente la ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati ... che di qualsivoglia processo di verifica C. Conti Lombardia 287/2011 e C. Conti Veneto 263/2016 - Aran, RAL 1555/2013

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La relazione tecnico finanziaria dovrebbe contenere:

- a) La illustrazione delle direttive ricevute
- b) La illustrazione delle regole concordate
- c) La coerenza delle regole con le direttive
- d) La illustrazione e quantificazione delle risorse disponibili (stabili e variabili)**
- e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono contenuti nell'ambito delle risorse

GUIDA CCNL PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – A CURA DELLA SEGRETERIA FGU GILDA Unams Dipartimento Università

SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIEROUNIVERSITARIE

Con il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018 la contrattazione del Comparto Università è stata assorbita in apposita sezione del CCNL Istruzione e Ricerca ma è disciplinata pure nella parte generale dello stesso contratto collettivo. In sintesi, tenuto conto delle normative sovrapposte, il testo coordinato della nuova sezione contrattuale dedicata all'Università è il seguente.

Continua: parte economica CCNL/2018

I più recenti orientamenti della RGS

Circolare n. 30 del 30/10/2017

Le «vecchie» PEO finanziano le «nuove» PEO???


In che modo??

I passaggi necessari per non vanificare questo importante passaggio:

Richiesta dati sui risparmi PEO dei cessati beneficiari delle precedenti PEO (dal 2009 all'ultima PEO); verifica sulla consistenza in bilancio ed eventuale richiesta di esplicita previsione al momento dell'assestamento di bilancio (sulla base delle tecniche di decurtazione utilizzate dai vari Atenei)

CHI CONTRATTA?

I dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari, designati dall'organo di governo
E' possibile l'assistenza dell'ARAN



RSU

OO.SS. di categoria territoriali firmatarie di ccnl

Regole specifiche per la contrattazione territoriale

TEMPISTICA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Troppo spesso i contratti decentrati vengono stipulati con notevole ritardo rispetto all'anno di riferimento

Questa circostanza molto negativa, porta a concordare soluzioni di "sanatoria" o di scarso contenuto selettivo o innovativo

Primo suggerimento: anticipare i tempi della contrattazione

Secondo suggerimento: recuperare il ritardo del primo anno di riferimento con un testo contrattuale valido per l'intero quadriennio normativo e sino al successivo rinnovo

ANCORA SUGGERIMENTI

Terzo suggerimento: anche per la parte relativa alla destinazione delle risorse, possono essere individuati criteri e parametri di riferimento da utilizzare anche in assenza di una sottoscrizione tempestiva ad inizio d'anno

Il contratto decentrato è necessario per legittimare la erogazione di tutti i compensi accessori; senza contratto

...

Occorre evitare situazioni di incertezza o di carenza di legittimazione

SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

